

FALL. 17/2022 N.
SENT. 17/2022 N.
REP. 20/2022 N.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Massimo Morandini	presidente
dott. Francesca Bortolotti	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 6 / 2022 instaurato sulla richiesta del
PUBBLICO MINISTERO,
presso l'intestato Tribunale;

RICHIEDENTE

per la dichiarazione di fallimento di
METALCASA SRL (c.f. 01757530223),
con l'avv. NICOLA STOLFI;

DEBITORE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal pubblico
ministero insistendo nella richiesta di fallimento e dal
debitore chiedendo l'accoglimento della domanda di
concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.
fall..

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con separato decreto di data odierna questo Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo con riserva del debitore.

2. La società resistente ha avuto sede legale in Trento dalla sua costituzione al 28 ottobre 2020, quando tale sede è stata trasferita a Milano.

Tuttavia, la sede principale della società va comunque e ancor oggi rinvenuta in Trento, il che radica la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9 l. fall., là dove l'attuale sede legale di Milano, così come risultante dal registro delle imprese, è da ritenersi solamente nominale.

La polizia giudiziaria ha potuto infatti accertare che presso la sede legale attualmente dichiarata non viene svolta alcuna effettiva attività, trattandosi di una mera domiciliazione virtuale con inoltro settimanale della posta, servizio offerto da una società terza specializzata nel settore (cfr. pp. 28 ss. informativa riepilogativa del 25 gennaio 2022 della Guardia di finanza, in atti).

3. La richiesta del pubblico ministero merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.

Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

Va tenuto conto della peculiare situazione in cui versa la società resistente, che per anni non è più risultata operativa, per essere poi stata strumentalizzata, come cartiera, al fine del compimento di diversi reati, tra cui l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, come diffusamente risulta dagli atti dell'indagine penale che conduce all'odierna richiesta del pubblico ministero.

Più precisamente, quanto all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, è emerso che la società resistente è stata impiegata dai suoi amministratori (di fatto) al fine di mettere in atto una frode dell'imposta in parola secondo un modello classico, il più elementare, caratterizzato da una prima cessione in ambito intracomunitario (effettuata da due soggetti posti ciascuno in uno stato membro diverso) e da una seconda cessione in favore di un terzo soggetto residente nel medesimo stato membro del primo acquirente (si rimanda a pp. 41 ss. della cit. informativa della Guardia di finanza in atti).

E' dunque risultato che la società, operando come intermediario tra un fornitore estero e un cliente finale nazionale, dapprima abbia effettuato degli acquisti senza obbligo di versare l'iva al fornitore estero, grazie al particolare regime che regola gli scambi intracomunitari, e poi incassato l'imposta addebitata al cliente finale nella successiva cessione, senza riversarla nelle casse erariali. E' peraltro emerso che la società abbia rivenduto i beni ad un prezzo addirittura inferiore a quello di acquisto, con ciò rendendo palese che l'unico guadagno è consistito nell'incassare e trattenere indebitamente l'iva della seconda cessione (cfr. spec. pp. 58 ss. cit. informativa della Guardia di finanza in atti).

In questo contesto, la gestione sociale risulta del tutto noncurante dell'osservanza di obblighi di centrale rilievo. A tale riguardo, è appena il caso di osservare che la società versa in una condizione di completa inosservanza delle norme tributarie, avendo omesso ogni dichiarazione fiscale a partire dall'anno 2014, il che ha assunto un rilievo sostanziale, dopo che, a cominciare dal 2019 a seguito di un periodo di inoperatività, è documentata

l'emissione di fatture (cfr. pp. 37 ss. informativa della Guardia di finanza). Va inoltre aggiunto che il bilancio relativo all'esercizio 2014 risulta depositato presso il registro delle imprese nel 2019, mentre i bilanci successivi, sino a quello relativo al 2019, risultano tutti depositati nei mesi di febbraio e marzo 2020 (peraltro nemmeno seguendo l'ordine cronologico).

Lo stato di insolvenza è insito nella stessa strumentalizzazione della società al fine di mettere in atto il suddetto modello di frode fiscale, essendo assente la conduzione di un'autentica attività d'impresa - come tale finalizzata alla remunerazione dei fattori produttivi generando, per differenza, profitto - e diversamente dando luogo ad un sistema gestionale anomalo che inevitabilmente comporta accumulo di debiti tributari e che presto conduce, in assenza di adeguate risorse patrimoniali e finanziarie proprie, ad una irreversibile situazione deficitaria.

Il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall..

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di METALCASA SRL;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore Luisa Angeli;

- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 17/11/2022 alle ore 9:30, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, **25 MAG. 2022**

Il giudice estensore

Renedetto Sieff

Il presidente

Massimo Morandini

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, **25 MAG 2022**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Andrea Ruffelli 5

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Andrea Ruffelli